

**Scheda 4 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2020/0210** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva delegata UE 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva delegata UE 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti.

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 5 aprile 2020, adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono ancora state comunicate, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

Il 27 maggio 2019 è stata emessa una costituzione in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva UE 2020/363 mediante il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 165 del 30 luglio 2020.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non genera effetti finanziari

**Scheda 5 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2020/0209** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva delegata UE 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l'esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper.”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva delegata UE 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti.

Ai sensi dell'art. 3 della succitata Direttiva delegata UE 2020/362, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 5 aprile 2020, adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono ancora state comunicate, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

Il 27 maggio 2020 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva UE 2020/362, mediante il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 165 del 30 luglio 2020.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non genera effetti finanziari

**Scheda 6 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2019/2308** - ex art. 258 del TFUE

“Non conformità della legislazione italiana con la Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la normativa italiana – principalmente la parte 2° del Decreto Legislativo n. 152/2006, come in seguito più volte modificata sino al D. Lgs. n. 104/2017 – non abbia correttamente recepito alcune disposizioni della Direttiva 2011/92/UE (come modificata dalla Dir. 2014/52/UE), in base alla quale determinati progetti pubblici e privati, la cui realizzazione potrebbe generare un rilevante impatto negativo sull’ambiente, possono essere autorizzati solo previa “Valutazione di Impatto Ambientale” (VIA). In particolare, la Commissione osserva che: 1) per l’art. 6 della Dir. 2011/92/UE, ove le competenti Autorità di uno Stato UE siano richieste di autorizzare un progetto che la Direttiva stessa sottopone a VIA, “tutte” le informazioni fornite alle predette Autorità dal richiedente (c.d. “proponente”) debbono essere comunicate al “pubblico”: invece, il già citato D. Lgs. 152/2006 “obbliga” a comunicare al “pubblico” solo le informazioni fornite, da detto preponente alle Autorità competenti, all’“inizio” del procedimento. Invece, le modifiche successive a tali informazioni iniziali debbono essere comunicate, al pubblico, solo se le Autorità predette dispongono in tale senso; 2) la normativa italiana ha ommesso del tutto di recepire l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 6, par. 3, lett. c) della Direttiva; 3) l’art. 7, par. 1 della Direttiva dispone che ove un progetto sottoposto a VIA, da realizzarsi in uno Stato UE, produca un notevole impatto ambientale nei confronti di un altro Stato UE, sussista l’obbligo di comunicare a quest’ultimo Stato, non oltre il giorno in cui sono rese note al “pubblico” del primo Stato, le informazioni relative al progetto e alla “decisione” che potrebbe essere adottata al riguardo: in proposito, la normativa italiana nè prevede alcuna tempistica per l’informazione del secondo Stato UE, nè estende l’informazione in oggetto alla “decisione” che potrebbe essere adottata; 4) l’art. 7, par. 3, dispone che, laddove un progetto da realizzarsi in uno Stato UE produca un impatto ambientale anche in un altro Stato UE, sia necessario: in primis, come dalla lett. a), che ciascuno Stato UE coinvolto comunichi, alle proprie autorità competenti e al proprio pubblico, le fondamentali informazioni sul progetto ex par.fi 1 e 2 dello stesso art. 7; in secondo luogo, come dalla lett. b), che ciascuno dei predetti Stati UE comunichi i rilievi, formulati dalle proprie competenti autorità e dal proprio pubblico, alle Autorità dello Stato UE nel quale il progetto verrà realizzato, prima che quest’ultimo Stato lo autorizzi. Ora, la 2° parte del D. Lgs. 152/2006 recepisce tali norme solo in ordine ai progetti i quali, realizzati in Italia, produrrebbero un impatto ambientale in un altro Stato UE; invece, ove un progetto realizzato in un altro Stato UE produca un impatto ambientale anche in Italia, il legislatore italiano non ha previsto nè la comunicazione, alle competenti Autorità e al pubblico italiani, delle informazioni ex par.fi 1 e 2 dell’art. 7, nè la comunicazione, alle Autorità competenti dello Stato UE in cui il progetto deve essere attuato, dei relativi rilievi formulati dalle competenti Autorità e dal pubblico italiani; 5) l’art. 9 bis, par. 1, della Direttiva impone a ciascuno Stato UE di organizzare le autorità, coinvolte nelle procedure di cui alla stessa Direttiva, in modo che le stesse svolgano i rispettivi compiti in modo obiettivo e senza conflitti di interesse: ciò non sarebbe stato recepito dal legislatore italiano; 6) l’art. 10, par. 2, della Direttiva dispone che ove un progetto, da realizzarsi in uno Stato UE, produca un impatto sull’ambiente anche di un altro Stato UE, l’invio e il ricevimento di informazioni, da uno Stato UE all’altro, soggiaccia alle restrizioni previste dal diritto interno dello Stato UE del proponente del progetto stesso: l’Italia non avrebbe recepito tali disposizioni; 7) l’art. 11, par. 5, della Direttiva impone a ciascuno Stato UE di “rendere più efficaci” le disposizioni da essa recate, fornendo al proprio “pubblico” informazioni “pratiche” circa l’accesso alla tutela amministrativa e giudiziaria dei diritti “ambientali”: la disciplina italiana, limitandosi a garantire

l'informazione del pubblico circa la normativa sui ricorsi amministrativi e giurisdizionali in materia ambientale, non avrebbe adempiuto completamente all'obbligo in questione; 8) tutti i progetti elencati all'allegato I della Direttiva debbono essere, per gli artt. 2 e 4 di essa, sottoposti a VIA prima di essere autorizzati. Il punto 21 di detto allegato I menziona i progetti di impianti "con una capacità superiore a 200.000 tonnellate" destinati all'"immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici": al riguardo, nell'ordinamento italiano, il punto 8 del già citato all. II alla parte 2° del D. Lgs. 152/2006 indica, come soggetti a VIA, gli impianti per lo "stoccaggio di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi". Pertanto, la Commissione ritiene che detto n. 21 dell'all. I della Direttiva sarebbe stato correttamente recepito solo circa gli impianti di immagazzinamento del "petrolio": infatti, atteso che il p.s. del "petrolio" è di 800 kg per metro cubo, i 40.000 metri cubi ex n. 8 dell'all. II alla parte 2° del D. Lgs. 152/2006 corrispondono a 32.000 t., le quali integrano una soglia notevolmente inferiore a quella di 200.000 t. stabilita dalla Direttiva, dilatando pertanto, legittimamente, l'ambito di applicazione di quest'ultima. Quanto, invece, ai prodotti "chimici" e "petrolchimici", il cui p.s. varia significativamente, non è dato appurare se la soglia volumetrica di 40.000 metri cubi, stabilita dal legislatore italiano, sia inferiore o uguale alla soglia ponderale UE di 200.000 t. o sia superiore alla medesima soglia: in quest'ultimo caso, l'Italia avrebbe, scorrettamente, ristretto l'ambito di applicazione della Direttiva.

#### Stato della Procedura

Il 12 febbraio 2020 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

#### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

**Scheda 7 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2019/0329** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/0410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la Direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la Decisione UE 2015/1814”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2018/0410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la Direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la Decisione UE 2015/1814.

Ai sensi dell’art. 3 della succitata Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 9 ottobre 2019, adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono ancora state comunicate, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

Il 22 novembre 2019 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva UE 2018/0410 mediante il Decreto Legislativo n. 47 del 9 giugno 2020.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non genera effetti finanziari

**Scheda 8 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2018/2249** - ex art. 258 del TFUE

“Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d’azione”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia non ottemperi a diverse prescrizioni della Direttiva 91/676/CEE. Più precisamente: 1) per l’art. 1 di essa Direttiva, ciascuno Stato UE deve individuare - secondo i criteri di cui all’allegato I - le “acque” che presentano o potrebbero presentare un livello di inquinamento da “nitrati” provenienti da “fonti agricole”, o di eutrofizzazione, superiore a determinate soglie stabilite dalla Direttiva stessa; 2) a seguito di tale individuazione, gli Stati UE debbono, entro 2 anni dalla notifica della Direttiva in questione, “designare”, in termini di “zone vulnerabili”, tutte le zone che “scaricano” nelle medesime acque. Almeno ogni 4 anni, è obbligatoria una riesamina di dette “designazioni”, la quale può comportare un loro eventuale aggiornamento (art. 3, par. fi 4 e 5): questo implica che vengano inserite, nel novero delle stesse designazioni, le zone scaricanti in acque originariamente “a norma” e tuttavia deterioratesi in seguito. Tale revisione delle designazioni fa seguito ai risultati del monitoraggio svolto sul territorio, di triennio in triennio, dalla rete delle stazioni dette “punti di controllo privilegiati”; 3) individuate le “zone vulnerabili”, gli Stati UE, entro 2 anni dalla prima designazione delle medesime e un anno dalle designazioni seguenti, debbono predisporre dei “programmi di azione”: questi debbono contenere le misure, indicate dall’allegato III, di contrasto all’inquinamento e all’eutrofizzazione riscontrati nelle acque, nonché nelle “zone vulnerabili” che in esse scaricano. Tali “programmi di azione” vengono applicati entro 4 anni dalla loro adozione; 4) gli Stati UE, come dal par. 6 dell’art. 5, verificano l’efficacia di detti “programmi d’azione” mediante adeguati “programmi di controllo”, attuati, questi ultimi, grazie al sistema dei già menzionati “punti di controllo prescelti”. Ove, da tali controlli, emerga che la qualità delle acque stesse non presenta miglioramenti a seguito dell’applicazione dei “programmi di azione”, questi ultimi debbono essere integrati con la prescrizione di misure “aggiuntive” o di azioni “rafforzate” (combinato disposto dei par. fi 5 e 6 di detto art. 5); 5) per l’art. 10, par. 2, della Direttiva, ogni Stato UE deve presentare, entro sei mesi dalla fine di ogni periodo di monitoraggio delle acque (tre anni), una Relazione che rappresenti i risultati di tale controllo, esposti secondo i criteri di cui all’allegato V. Tale Relazione consente sia di individuare le nuove zone meritevoli di classificazione come “vulnerabili”, sia di declassificare quelle ritornate a norma, sia di verificare l’efficacia dei programmi di azione: ove i dati in essa riportati, infatti, dimostrino che i valori dell’inquinamento da nitrati o dell’eutrofizzazione non sono migliorati rispetto al periodo antecedente a quello cui la Relazione medesima si riferisce, si impone la modifica dei vigenti piani d’azione, con l’inserimento negli stessi di misure aggiuntive e di azioni rafforzate. Rispetto a tutte le sopra menzionate norme della Dir. 91/676/CEE, la Commissione UE ravvisa le seguenti violazioni: A) nelle Regioni Lazio, Marche e Basilicata consta l’avvenuta soppressione di diverse stazioni già preposte al controllo delle acque sotterranee, le quali avevano rilevato, nel periodo 2008/2011, diverse criticità nella qualità delle acque monitorate. In più, si rileva che i punti di controllo presenti, nello specifico, nella regione Basilicata, sono troppo pochi. La scarsità di detti punti di controllo non solo impedisce l’individuazione di nuove “zone vulnerabili”, rispetto a quelle già istituite nell’intervallo 2008/2011, ma compromette altresì un’adeguata valutazione dell’efficacia dei “programmi d’azione” adottati nel periodo 2013/2015 (violazione dell’art. 5, par. 6 e dell’art. 6, par. 1); B) in almeno 8 Regioni italiane (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto) – che, secondo i risultati del monitoraggio 2012/2015, presentano aree da qualificarsi come “vulnerabili” in aggiunta a quelle già individuate nel periodo 2008/2011 - tali nuove zone non sarebbero state ancora ufficialmente designate, in violazione dell’art. 3, par. 4, in combinato

disposto con l'allegato I; C) 10 Regioni (Campania, Marche, Lazio, Puglia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Umbria), in violazione dell'art. 5, par. fi 5 e 6, hanno omesso di integrare i rispettivi "piani d'azione" con misure "aggiuntive" e "azioni rafforzate", anche se i controlli sul loro territorio non hanno evidenziato un miglioramento dei livelli preesistenti di inquinamento idrico da nitrati o di eutrofizzazione; D) il Ministro dell'Agricoltura, con un Decreto del 25/02/2016, ha dotato di una significativa durata il divieto continuativo dell'utilizzo di certi fertilizzanti, responsabili dell'inquinamento da nitrati e/o dell'eutrofizzazione. Tuttavia, l'incisività di tale divieto è stata svuotata dal potere, successivamente attribuito alle Regioni, di restringerne significativamente l'estensione temporale. Al riguardo, pertanto, consta una violazione dell'art. 5, par. 4, in combinazione con l'allegato III, punto 1, sub 1; E) l'Italia – in ciò violando l'art. 10, par. 2 - non ha ancora presentato, alla Commissione UE, la Relazione circa il controllo svolto nel periodo 2016/2019.

**Stato della Procedura**

Il 3 dicembre 2020 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non genera effetti finanziari

**Scheda 9 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2017/2181** - ex art. 258 del TFUE

"Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 3, 4, 5, par. fi 2 e 3, 10, 15 della Direttiva 1991/271/CEE, di contrasto all'inquinamento da reflui urbani. La presente procedura, che è la quarta, tra quelle attualmente pendenti e fondate sull'inosservanza delle norme succitate, concerne gli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (abitanti equivalenti), i quali scaricano sia in acque "normali" che in acque "sensibili" (sono "sensibili" le acque con scarso ricambio idrico e, quindi, più esposte all'inquinamento da reflui). La presente procedura si fonda sull'osservazione dei dati emergenti, per l'Italia, dall'esercizio di rendicontazione Q-2015. Le norme in questione: gli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e., per l'art. 3 debbono scaricare detti reflui in "reti fognarie" dotate dei requisiti ex allegato I A. L'art. 4 impone, inoltre, che i reflui di tali agglomerati, ove scaricanti in acque normali, subiscano un trattamento "secondario" o "equivalente", in esito al quale presentino gli standards di cui all'allegato I, sezione B. L'art. 5, invece, stabilisce che i reflui, scaricanti in aree "sensibili", subiscano un trattamento ancora più "spinto" di quello "secondario" o "equivalente". Per l'art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, oltre ai requisiti di cui sopra, devono anche garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali". La progettazione di detti impianti, poi, deve tener conto delle "variazioni stagionali di carico". Infine, l'art. 15 impone, alle competenti Autorità dei singoli Stati UE, un controllo, improntato ai criteri di cui all'allegato I D, sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento sopra descritti, onde si verifichi che, effettivamente, tali reflui sono conformi agli standards ex allegato I, sezione B (sopra citato). I risultati di detto controllo debbono, periodicamente, essere trasmessi alla Commissione UE. Quanto alla situazione presente in Italia, la Commissione ritiene: 1) violato l'art. 3 che prescrive impianti fognari ad esso conformi, in quanto tali impianti, in alcuni Comuni italiani, o non esistono, o non sono stati ultimati, o, se ultimati, non sono ancora in funzione; 2) violati gli artt. 4 e 5, sia laddove non siano ancora in funzione gli impianti conformi al predetto art. 3 (per cui è evidente che i trattamenti ex artt. 4 e 5 non possono essere eseguiti), sia nei casi in cui tali impianti esistano e, tuttavia, le Autorità italiane non abbiano ancora inviato, alla Commissione, i dati che le permettano di controllare la condizione dei reflui post-trattamento; 3) violato l'art. 10 circa gli agglomerati che, non garantendo trattamenti adeguati dei reflui nelle normali condizioni climatiche locali – in quanto non applicano trattamenti secondari o equivalenti ai reflui afferenti ad acque normali, né trattamenti più intensi ai reflui afferenti ad acque sensibili - non sono, a maggior ragione, in grado di assicurare un'adeguata gestione delle "variazioni stagionali di carico"; 4) violato l'art. 15, laddove il controllo sui reflui, dopo il trattamento, sia stato comunque eseguito, ma non nei termini e nei modi previsti da tale articolo. Numero degli agglomerati interessati da tali violazioni: 237

**Stato della Procedura**

Il 25 luglio 2019 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica

**Scheda 10 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2015/2163** - ex art. 258 del TFUE

"Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 4, par. 4, e 6, par. 1, della Direttiva 92/43/CEE, la quale si propone di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, presenti nell'Unione. A tale scopo, detta Direttiva prevede l'istituzione di una rete europea di "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC), coincidenti, ciascuna, con aree caratterizzate dalla presenza di "tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I" e "habitat delle specie di cui all'allegato II". L'art. 4 di essa Direttiva definisce, a grandi linee, il procedimento per l'istituzione delle suddette ZSC: in primo luogo, ciascuno Stato UE deve formulare, secondo i criteri di cui all'allegato III, un elenco di siti presenti sul suo territorio nazionale, connotati dalla presenza degli "habitat" sopra descritti. Quindi, la Commissione, sulla base di tali elenchi, redige una lista di "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC). Gli Stati UE, in cui si trovano tali SIC, hanno l'obbligo di riqualificarli in ZSC (vedi sopra), al massimo entro anni sei dalla predisposizione del predetto elenco SIC da parte della Commissione. Tale riqualificazione in ZSC impone, allo Stato UE al cui interno dette zone sono localizzate, particolari oneri di manutenzione e, se necessario, di ripristino dei valori ambientali originari delle medesime. In merito, il già citato art. 6, par. 1, della Direttiva in oggetto obbliga gli Stati UE, una volta istituite le ZSC dagli originari SIC, ad applicare a tali aree robuste misure di conservazione, consistenti, all'occorrenza, nella predisposizione di "appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo", e/o nell'adozione di tutti i provvedimenti adeguati alle esigenze dei relativi habitat. Quanto alla tempistica dell'individuazione delle suddette "misure di conservazione", si deve ritenere prescritto lo stesso termine relativo all'obbligo degli Stati UE di riqualificare i SIC in ZSC, vale a dire il termine di 6 anni a decorrere dall'elaborazione ufficiale dell'elenco dei SIC stessi da parte della Commissione (infatti, la riqualificazione dei SIC in ZSC non avrebbe senso, se non accompagnata dalle relative misure di conservazione). Quanto alla situazione italiana, la Commissione rileva che il tempo per la trasformazione dei SIC in ZSC (e dell'adozione delle misure di conservazione pertinenti) risulta già scaduto per tutti i SIC individuati sul territorio nazionale. Tuttavia, in relazione ai 2.281 SIC presenti in Italia, solo in numero di 401 risultano, attualmente, trasformati in ZSC. Al riguardo, la Commissione precisa che la conversione di un SIC in ZSC deve realizzarsi per il tramite di un atto contenente, al riguardo, informazioni chiare e giuridicamente trasparenti. Quindi - in rapporto a 1880 SIC - si ritiene che l'Italia non abbia ottemperato, nel termine di cui all'art. 4 suddetto, all'obbligo di trasformazione degli stessi in ZSC. In sua difesa, l'Italia ha addotto la complessità dell'iter che in base alla normativa interna deve essere seguito per l'istituzione delle ZSC, implicante una laboriosa cooperazione tra lo Stato, da una parte, e le Regioni e le Province autonome dall'altra. Inoltre, la Commissione rileva che, in rapporto ai predetti 2.281 SIC individuati in territorio italiano, solo per 566 di essi sono state adottate le "misure di conservazione" di cui al sopra citato art. 6 della Direttiva. Al riguardo, quindi, si rileva la violazione dello stesso articolo.

**Stato della Procedura**

In data 30 gennaio 2019 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non appare foriera di effetti finanziari

**Scheda 11 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2015/2043** - ex art. 258 del TFUE

"Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati, della Direttiva 2008/50/CE: l'art. 13, par. 1, in combinato disposto con l'allegato XI; l'articolo 23, par. 1, in combinato disposto con l'allegato XV, sezione A; l'articolo 27, par. 2. Tali violazioni fanno riferimento alla situazione esistente, in diversi "agglomerati" e "zone" del territorio italiano, in ordine alle concentrazioni di biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) nell'aria. In base al summenzionato art. 13, gli Stati della UE hanno l'obbligo di garantire che, sul loro territorio, le concentrazioni nell'aria delle sostanze inquinanti considerate dalla Direttiva stessa, fra cui l'NO<sub>2</sub>, non travalichino i "valori limite" (orari e annuali) stabiliti dall'allegato XI della predetta: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati UE, di regola dall'01/01/2010. Qualora, poi, tali concentrazioni superino i valori limite predetti, lo Stato UE in questione, a norma dell'art. 23 della stessa Direttiva, deve comunicare alla Commissione dei "piani di gestione dell'aria ambiente", i quali debbono, da una parte, risultare efficaci rispetto alla finalità di ricondurre sotto-soglia, entro breve tempo, le concentrazioni eccessive di NO<sub>2</sub> e, dall'altra, debbono contenere almeno le informazioni di cui all'Allegato XV, parte A. Al riguardo, la Commissione ritiene l'Italia inadempiente agli obblighi: 1) di cui al predetto art. 13 in combinazione con l'allegato XI, in quanto si è verificato che - dal 2010 fino ad oggi, con riferimento all'agglomerato di Torino, al Comune di Genova, all'agglomerato di Milano, all'agglomerato di Bergamo, all'agglomerato di Brescia, alla Zona A-pianura ad elevata urbanizzazione, all'agglomerato di Firenze e all'agglomerato di Roma, nonché nel biennio 2010-2012 e poi dal 2014 fino ad oggi, con riferimento all'agglomerato di Catania e alle Aree Industriali - i valori limite annuali della concentrazione di NO<sub>2</sub> (che la Direttiva definisce in misura pari a 40 mg per metro cubo di aria), sono stati pressochè continuamente superati; 2) di cui al suddetto art. 23 della stessa Direttiva, in quanto il fatto medesimo, per cui il superamento dei valori limite di NO<sub>2</sub> si sia protratto per i lunghi periodi sopra indicati sino ad oggi, unitamente a quello dell'ampiezza dello scarto dei valori effettivi rispetto ai massimali di cui alla succitata Dir. 2008/50/CE, significherebbe - come dalla giurisprudenza della Corte UE - che lo Stato UE, rispetto al quale si verificano tali situazioni, non ha adottato dei "piani di gestione della qualità dell'aria" tali da potersi definire "appropriati" (così l'art. 23) rispetto alla messa a norma della situazione "nel più breve tempo possibile". La violazione di detto art. 23 risulta, peraltro, anche dalla circostanza per cui i "piani di gestione", presentati sino ad oggi, non riportano, in generale, alcuni dei dati richiesti dall'allegato XV, parte A, come le indicazioni relative: 1) alle "misure" che lo Stato intende adottare ai fini della messa a norma delle concentrazioni di NO<sub>2</sub> nelle zone "critiche"; 2) al "calendario" di attuazione delle stesse misure; 3) alla "stima" del programmato miglioramento e dei tempi necessari a conseguirlo. La comunicazione di tali dati sarebbe imprescindibile, onde consentire alla Commissione di verificare l'efficacia dei medesimi "piani di gestione".

**Stato della Procedura**

In data 26 luglio 2019 è stato iscritto un ricorso contro l'Italia (C- 573/19), ex art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si ipotizzano effetti finanziari derivanti dalla presente procedura

**Scheda 12 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2014/2147** - ex art. 258 del TFUE

"Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 10/11/2020, ha dichiarato che l'Italia non osserva gli obblighi sanciti dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI, nonché dall'art. 23, della Direttiva 2008/50/CE. Detto art. 13 dispone che, in ogni Stato UE, le concentrazioni di sostanze inquinanti nell'aria ambiente (soprattutto delle polveri PM10) non superino determinati "valori limite", indicati nell'ambito del succitato allegato XI. Tale allegato indica, altresì, le "date" entro cui ogni Stato UE deve riportare ciascun elemento inquinante, menzionato nell'allegato stesso, entro le "soglie" predette: in particolare, alcune sostanze inquinanti dovevano essere riportate nei limiti, stabiliti da tale allegato XI, già entro l'01/05/2005 – in ciò riprendendo pedissequamente, la Dir. 2008/50/CE in argomento, l'allegato I della previa Dir. 1999/30/CE – mentre il livello di altre sostanze, menzionate per la prima volta dalla stessa Dir. 2008/50/CE, doveva essere ricondotto "a norma" entro l'01/01/2010. Si precisa che le concentrazioni di sostanze inquinanti nell'aria, in ciascuno Stato UE, vengono stimate con riferimento a "zone" e ad "agglomerati". L'art. 23, par. 1, 2° periodo di essa Dir. 2008/50/CE stabilisce che laddove in uno Stato UE - alla scadenza dei termini cronologici stabiliti dall'allegato XI - i livelli di inquinamento dell'aria ambiente risultino superiori ai valori-limite di cui sopra, tale Stato deve approntare un "piano di gestione dell'aria", recante le misure "appropriate" per ricondurre tali livelli di inquinamento, nel tempo "più breve possibile", entro i suddetti massimali. Detto "piano di gestione" deve contenere, inoltre, le misure descritte all'allegato XV. Per consentire la verifica circa il rispetto delle "soglie" in questione, l'art. 11 della Dir. 96/62/CE obbliga ogni Stato UE ad inviare, alla Commissione, una Relazione annuale sui livelli di inquinamento dell'aria nelle "zone" e negli "agglomerati" presenti sul territorio di esso Stato. Si precisa che l'Italia è già stata destinataria della procedura di infrazione n. 2008/2194, nel cui ambito la Corte di Giustizia ha accertato che tale Stato UE – pur essendo obbligato, per l'art. 5, par. 1, della Dir. 1999/30/CE allora vigente, a garantire che i "valori limite" per le sostanze inquinanti dell'aria, specificati nell'allegato I, fossero rispettati alcuni dal 2001 e altri dal 2005 - presentava tuttavia, per il periodo 2006-2007 e per 55 tra zone e agglomerati, un sfioramento di tali valori. Tale procedura, poi, è stata archiviata dietro promessa dell'Italia di adottare un cospicuo pacchetto di misure, onde ripristinare urgentemente il rispetto dei massimali di cui alla Direttiva. Dall'11/06/2010, la succitata Dir. 1999/30/CE è stata abrogata dalla presente Dir. 2008/50/CE, la quale, tuttavia, ha ripreso senza modifiche i valori limite previsti dalla prima Direttiva e, per le sostanze inquinanti già in questa menzionate, anche i termini cronologici per l'adeguamento, a tali massimali, da parte degli Stati UE. Nell'ambito della presente procedura 2014/2147, invece, la stessa Corte UE ha sentenziato, in base alle relazioni annuali presentate dall'Italia, che: 1) dal 2008 fino all'11/06/2010 – cioè fino alla data in cui la Dir. 2008/50/CE doveva essere attuata in tutti gli Stati UE - l'Italia ha continuato, in modo sistematico per diverse "zone" e "agglomerati", a mantenere le concentrazioni di sostanze inquinanti, nell'aria-ambiente, a livelli ben superiori ai valori-limite stabiliti dall'art. 5, par. 1, in combinazione con l'allegato I, della succitata Dir. 1999/30/CE. Atteso che alcuni di tali valori/limite dovevano essere inderogabilmente osservati entro l'01/01/2001, mentre gli altri dovevano esserlo entro l'01/01/2005, risulterebbe evidente che i "piani d'azione" applicati dall'Italia nel periodo già menzionato, cioè dal 2008 all'11/06/2010, non erano adeguati a riportare a norma, in tempo ragionevole, i livelli di inquinamento effettivi, come dimostra il dato oggettivo dello sfioramento di detti massimali per tutto lo stesso periodo: pertanto, l'Italia avrebbe derogato agli obblighi di cui al già citato art. 5, par. 1; 2) a partire dalla predetta data dell'11 giugno 2010 fino al 28 giugno 2017 (che è la data concessa all'Italia per rispondere al "parere motivato" della procedura, nonché quella a cui

debbono riferirsi i fatti valutati in sentenza), la stessa Repubblica italiana ha continuato, sistematicamente – salvo qualche parentesi sporadica - a mantenere i predetti livelli di inquinamento al di sopra dei valori limite di cui al combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Dir. 2008/50/CE. Considerato che tali valori/limite dovevano essere inderogabilmente osservati entro l'01/01/2001 alcuni, ed entro l'01/01/2005 gli altri – come stabilito dalla previgente Dir. 1999/30/CE e come ribadito senza modifiche dalla successiva Dir. 2008/50/CE – risulterebbe che i “piani d'azione” applicati dall'Italia dall'11/06/2010 fino al 28 giugno 2017 e anche oltre, ove posti a confronto con il dato oggettivo dello sfioramento di detti massimali per tutto lo stesso periodo, non contenevano le “misure appropriate” a riportare a norma, “nel più breve tempo possibile”, i livelli di inquinamento effettivi: pertanto, l'Italia avrebbe derogato, per il periodo sopra delimitato, agli obblighi derivanti dall'art. 23, par. 1, della Dir. 2008/50/CE.

**Stato della Procedura**

Il 10/11/2020, con sentenza C-664/18, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea, ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

**Scheda 13 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2014/2059** - ex art. 258 del TFUE

"Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 4, 5, par. 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, sulla protezione delle acque contro l'inquinamento da reflui urbani. A tal fine, la Direttiva impone agli Stati UE numerosi obblighi, circa gli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (a.e. sta per "abitante equivalente"). Con riferimento a tali agglomerati, il succitato art. 3 impone che le acque reflue, da essi prodotti, confluiscono in "reti fognarie" dotate dei requisiti ex allegato A. L'art. 4 impone, inoltre, che: 1) dette acque reflue – quando gli agglomerati predetti abbiano più di 10.000 a.e. e scarichino in acque "normali", o un numero di a.e. compreso tra i 2000 e i 10.000 quando scarichino in acque dolci o estuari – siano convogliate, dalle reti fognarie conformi all'art. 3, ad impianti ove subiscano un trattamento "secondario" o "equivalente"; 2) gli scarichi, risultanti da tale trattamento, siano conformi agli standards ex allegato I B. Quanto all'art. 5, invece, lo stesso prevede speciali requisiti per i reflui scaricanti in aree c.d. "sensibili", cioè in acque con scarso ricambio idrico. Al riguardo, quindi, tale articolo impone che i reflui, scaricanti in esse "aree sensibili" e prodotti da agglomerati con un numero di a.e. pari o superiore a 10.000, subiscano un trattamento ancora più "spinto" (come dai criteri ex punto B dell'allegato I) di quello "secondario" o "equivalente", ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree "normali" (vedi art. 4). Per l'art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, come dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono altresì garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali". La progettazione degli stessi impianti, poi, deve tener conto delle "variazioni stagionali di carico". Con riferimento all'Italia, la Commissione ha già aperto le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione della succitata Direttiva. In particolare, la Commissione ritiene che: 1) in circa 166 agglomerati, le acque reflue vengano raccolte da reti fognarie non conformi al succitato art. 3; 2) in circa 610 agglomerati - caratterizzati in modo da risultare obbligati ai sensi del succitato art. 4 della Direttiva – tale obbligo, cioè quello di sottoporre i reflui ad un trattamento secondario o equivalente, non venga assicurato; 3) in circa 10 agglomerati - caratterizzati in modo tale da essere obbligati, come dall'art. 5 della Direttiva, a trattare i reflui in modo più spinto, di quanto previsto dal trattamento secondario o equivalente – detto obbligo non venga attuato; 4) in circa 617 agglomerati, gli impianti di trattamento dei reflui non garantiscano le "variazioni stagionali di carico", ad onta del succitato art. 10

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2019 la Commissione ha presentato un ricorso, ex art. 258 del TFUE, contro l'Italia.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

**Scheda 14 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2013/2177-** ex art. 258 del TFUE

“Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione dell’art. 8, par. 1; 11, lett. c); dell’art. 14, par. 1, co. 1; dell’art. 14, par. 1, co. 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l’art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla “responsabilità ambientale”. Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir. 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell’ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l’esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di “Autorizzazioni Integrate Ambientali” (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest’ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell’ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell’imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell’attività industriale sull’ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l’art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinché le imprese “autorizzate” con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l’ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contesta all’Italia che l’ILVA di Taranto – attualmente sotto la gestione di un Commissario straordinario - risulta non osservare molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale situazione sarebbe desumibile dalle valutazioni delle stesse Autorità italiane. In particolare, da un rapporto dell’ISPRA, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni 11 e 12 marzo 2013, risulta testualmente che numerosi interventi di adattamento degli impianti, richiesti dall’AIA, non sono stati ancora attuati. Nello specifico, a titolo di mero esempio, si ricorda che non sarebbero stati ancora terminati i lavori funzionali a: 1) coprire le unità di trattamento di materiali pulvirulenti; 2) minimizzare le emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; 3) ricondurre al di sotto dei valori limite le emissioni di particolato in uscita dalle torri di spegnimento; 4) coprire l’area dello svuotamento della scoria liquida dalle paiole. La Commissione osserva, peraltro, che il DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione di fatto esistente, ha allontanato vieppiù la data della messa in regola dell’impianto rispetto ai dettami contenuti nell’AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l’ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata addirittura fino all’agosto 2016.

**Stato della Procedura**

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Nella “Relazione” presentata, il 10/01/2014, dal subcommissario ILVA, si prevedeva che lo Stato avrebbe dovuto affrontare una spesa di circa 3 miliardi di Euro per attuare le misure, indicate nell’AIA, idonee ad attenuare l’impatto ambientale delle attività industriali espletate dall’ILVA medesima.

**Scheda 15 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2013/2022** - ex art. 258 del TFUE

“Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta all’Italia la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della Direttiva 2002/49/CE. I paragrafi n. 1, rispettivamente dell’art. 7 e dell’art. 8, impongono agli Stati UE un “primo” ciclo di attività e, precisamente: il par. 1 dell’art. 7 obbliga tutti gli Stati UE ad approntare, entro il 30/06/07, delle “mappe acustiche strategiche” redatte in conformità ai criteri di cui all’allegato IV della Direttiva stessa, le quali debbono rappresentare tutti “gli agglomerati con più di 250.000 abitanti”, nonché “gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno”, quindi gli “assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno” e, infine, gli “aeroporti principali con più di 50.000 movimenti all’anno” situati nel territorio dei rispettivi Stati. Il par. 1 del predetto art. 8, poi, impone ai medesimi Stati UE di redigere, entro il 18/07/2008, secondo i criteri di cui all’allegato V della Direttiva, dei “piani d’azione” recanti le misure da applicarsi, a contrasto dell’inquinamento acustico, nei siti in cui le succitate “mappe acustiche” indicano la localizzazione dei soggetti infrastrutturali di cui sopra. Tali obblighi di elaborazione di “mappe acustiche strategiche” e di “piani d’azione” vengono estesi, dai paragrafi n. 2 dei già citati artt. 7 e 8 della Direttiva, ai seguenti assets: dagli agglomerati con più di 250.000 abitanti a quelli con popolazione tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti; dagli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno a quelli interessati dal transito dai 3 ai 6 milioni di veicoli all’anno; dagli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno a quelli su cui transitano tra i 30.000 ed i 60.000 convogli all’anno. Il tutto entro il 30/06/2012, per quanto concerne la predisposizione delle “mappe acustiche” sulle entità predette, ed entro il 18/07/2013 per quanto attiene alla predisposizione, circa le medesime, dei relativi “piani di gestione”. Quindi, come precisa l’art. 10, par. 2, lo Stato UE deve “rendicontare” tali attività alla Commissione europea, in particolare comunicando alla stessa i dati risultanti dalle “mappe acustiche strategiche” e le “sintesi” dei piani d’azione, entro sei mesi dalla data indicata dai succitati artt. 7 e 8 e sopra riportate. L’art. 8, par. 7, impone inoltre che il “pubblico” venga coinvolto nel procedimento di elaborazione dei “piani di gestione”, nei termini di cui al paragrafo medesimo. Detti artt. 7 ed 8 prescrivono, poi, che sia le “mappe acustiche”, sia i “piani di gestione”, siano riesaminati ed eventualmente modificati ogni volta che se ne presenti la necessità, cioè a motivo di mutamenti sostanziali della situazione acustica e, comunque, necessariamente ogni “5 anni”. Circa la situazione italiana alla data del presente “parere motivato” (25/01/2018), si citano, fra i vari addebiti mossi dalla UE all’Italia, le contestazioni per cui: 1) per n. 17 agglomerati e n. 22 assi stradali principali esterni – fra quelli di cui al co. 2° dell’art. 7 – non sarebbero state predisposte, nemmeno per la prima volta, le “mappe acustiche strategiche”; 2) per n. 32 agglomerati, n. 858 assi stradali esterni e un asse ferroviario principale esterno – fra quelli citati al co. 2° dell’art. 8 – non sarebbero stati ancora predisposti, neanche per la prima volta, i “piani di azione”; 3) in qualche caso sarebbero state violate le norme sulla partecipazione del pubblico all’elaborazione dei piani d’azione, ex art. 7, par. 5.

**Stato della Procedura**

In data 25 gennaio 2018 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 16 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/2215** - ex art. 258 del TFUE

“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all’art. 18 di essa Direttiva, quindi al 26/04/2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l’adozione di un piano di riassetto, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all’invio di una “messa in mora” da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Quando la Commissione ha iscritto, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso contro l’Italia ai sensi dell’art. 258 TFUE – ovvero sia alla data, infra precisata, del 17 agosto 2017 – risultavano, secondo l’analisi della Commissione stessa, ancora n. 44 discariche “esistenti”, in ordine alle quali non risultava né la loro definitiva chiusura, né che fosse stato completato il procedimento di “messa a norma” delle medesime secondo i parametri indicati dalla succitata Dir. 1999/31/CE.

**Stato della Procedura**

Il 21/03/2019 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha ritenuto l’Italia inadempiente, ex art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.